

STUDIO LEGALE  
TIRINATO-CAROLEO  
C.so Mazzini, 74 – 88100 – Catanzaro –  
p.e.c.: veneranda.caroleo@avvocaticatanzaro.legalmail.it  
e-mail: avv.tirinato.caroleo@alice.it  
mobile: 380/1005445

**TRIBUNALE DI CATANZARO – SEZ.LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.  
CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E  
ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

**PER**

**CAROLEO Claudio** (CRL CLD 98L14C352T), nato a Catanzaro il 14.07.1998, ivi residente alla Via M. Pane n. 2;  
**GENOVESE Stefania** (GNV SFN 99P50C352K), nata a Catanzaro il 10.09.1999, ivi residente alla Contrada Cavaglioti n.22;  
elettivamente domiciliati in Catanzaro al Corso Mazzini, 74, presso e nello studio dell'Avv. **Veneranda Caroleo** (CRL VRN 59A67A462E) – **P.E.C.:** [veneranda.caroleo@avvocaticatanzaro.legalmail.it](mailto:veneranda.caroleo@avvocaticatanzaro.legalmail.it) che li rappresenta e difende in forza in calce al presente atto;

**RICORRENTI**

**CONTRO**

- Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588)** in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- Ufficio II - Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

**RESISTENTI**

**PREMESSO CHE**

- 1) I ricorrenti **Caroleo Claudio** e **Genovese Stefania**, *ut supra* generalizzati, rappresentati e difesi, sono in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore (cfr. **Diploma Caroleo Claudio – all.1; Diploma Genovese Stefania – all.2**), valevole per svolgere attività di Insegnante Tecnico- Pratico (ITP), nelle rispettive **classi di concorso** di seguito indicate, in base alla *Tabella B* (detta indistintamente *Tabella ministeriale degli insegnamenti*) di cui al D.P.R. 19/2016 (da B01 a B33): **Caroleo Claudio: B06** - Laboratorio di Odontotecnica; **Genovese Stefania: B11** – Laboratorio di Scienze e Tecnologie Agrarie e **B17** - Laboratorio di Scienze e Tecnologie Meccaniche;



2) i ricorrenti risultano inseriti rispettivamente nelle seguenti **GPS**:

**Caroleo Claudio** – GPS 2022/23 e 2023/24 Provincia di Catanzaro, per la classe di concorso **B06 - Laboratorio di Odontotecnica** (cfr. **Domanda del 13.05.2022 – all.3**); **Genovese Stefania** – GPS 2022/23 e 2023/24 Provincia di Catanzaro, per le classi di concorso **B11 – Laboratorio di Scienze e Tecnologie Agrarie** e **B17 Laboratorio di Scienze e Tecnologie Meccaniche** (cfr. **Domanda del 13.05.2022 – all.4**);

3) i ricorrenti hanno altresì conseguito i **24 crediti formativi universitari (CFU)** nelle discipline antro-po- psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (cfr. **all. 5** in quanto a **Caroleo Claudio** e **all. 6** in quanto a **Genovese Stefania**), oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'**art. 5 D.lgs. 59/2017**, attuativo della **L. 107/2015**;

4) ai ricorrenti, all'atto della domanda di inserimento nelle GPS sopra descritte per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, a norma della O.M. n. 112/2022, la piattaforma ufficiale "Istanze on-line" del Ministero della Istruzione, **ha impedito** l'inserimento nella **prima fascia** di dette graduatorie provinciali per le supplenze, costringendoli a "declassarsi" nella **seconda fascia GPS** Provincia di Catanzaro, e di conseguenza nella **terza fascia** delle Graduatorie degli Istituti prescelti all'atto della domanda di inserimento, **nonostante il possesso del diploma ITP (titolo equipollente) e dei 24 CFU**, in contrasto con la vigente normativa per come di seguito si dedurrà.

Tanto premesso, i ricorrenti **Caroleo Claudio** e **Genovese Stefania**, *ut supra*, dichiarano di voler ricorrere, come in effetti ricorrono, a codesto On. le Tribunale – G.L., per vedersi riconoscere il diritto di essere inseriti **a pieno titolo**, nella **prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)** in oggetto e nella **seconda fascia** delle graduatorie degli Istituti prescelti, per i seguenti:

#### **MOTIVI**

##### **I) Valore abilitante diploma ITP e 24 CFU – nullità e/o illegittimità e/o disapplicabilità dell'O.M. n. 112/2022 nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante**

Compiendo **preliminarmente** un breve "excursus" pedagogico/normativo, vi è da dire che la posizione dei docenti ITP (ex *Docenti diplomati scuola secondaria di II grado*) ricoprenti, nell'ambito dell'attuale assetto normativo del *II Ciclo di Istruzione*, le cattedre di *Laboratorio* negli Istituti tecnici e professionali, non appare ben definita. Difatti, tale categoria di insegnanti, impropriamente detti anche *Assistenti in compresenza di docenti titolari di discipline tecniche e professionali*, accedeva ai ruoli della docenza attraverso un reclutamento che richiedeva **unicamente** il requisito del possesso di un *Diploma di Scuola Secondaria di II Grado*, tecnico e/o



professionale, in relazione ai vari indirizzi; pertanto, ai fini del reclutamento *de quo*, non era richiesto il possesso di un titolo di abilitazione, ciò, per la **plausibile evidenza** che i titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli ITP, fossero correttamente considerati, di per sé, **esaustivi** delle competenze corrispondenti al profilo finalizzato alla docenza in oggetto. Per il loro specifico status di **Tecnici** (da qui la definizione di *Docenti Tecnico Pratici*), tali docenti erano dunque reclutati dall'Amministrazione Scolastica a "supporto" del docente titolare di specifiche discipline (ad esempio, del docente di *Agronomia* negli Tecnici Agrari e negli Istituti Professionali per l'Agricoltura; del docente di *Scienze degli Alimenti* negli Istituti Professionali di tipo Alberghiero; dei docenti di *Discipline sanitarie* negli Istituti Professionali ad indirizzo Odontotecnico, etc), così rappresentando una categoria di insegnanti **a se stante**, che hanno reso il loro servizio all'Amministrazione Scolastica in qualità di tecnici **esperti già qualificati per effetto del titolo posseduto e, proprio per questo, nominati** a supporto, lo ripetiamo, dei Docenti di varie discipline, non in possesso, però, delle specifiche competenze tecniche e professionali messe a disposizione, invece, da tecnici "ad hoc" quali, appunto gli ITP, già di fatto **abili a svolgere la funzione della docenza** connessa all'esercizio delle relative professioni di appartenenza.

L'amministrazione Scolastica, dunque, ha beneficiato e beneficia tuttora, nell'attuale quadro normativo che disciplina i *curricula* della Scuola secondaria di secondo grado (*Indicazioni Nazionali per il II ciclo e s.m.i.*) di tali professionalità, grazie alla presenza di questi *Tecnici* in possesso di competenze specifiche, tali da permettere la realizzazione dei singoli *Laboratori didattici*, attraverso le attività curriculari meglio definite quali *Esercitazioni*. Sicché, finora, nell'assetto didattico degli Istituti Tecnici e Professionali, gli insegnanti ITP hanno assunto ed assumono, la titolarità in ruolo in specifiche *Classi di Concorso*, elencate nella *Tabella ministeriale degli insegnamenti* indicata quale *Tabella B* (già *Tabella C*), **diversificandoli** dai docenti titolari su *Classi di Concorso* comprese, invece, nella *Tabella A* della suindicata *Tabella Ministeriale degli insegnamenti*. D'altronde tale distinzione ha conservato, ad oggi, la sua specificità anche nell'ambito del *Contratto di Lavoro del Comparto Scuola* laddove, per i docenti ITP (*Tabella B*), è prevista una retribuzione tabellare autonoma, **diversa** da quella riferita ai docenti della *Tabella A*.

Ora, proprio alla luce di tale contesto, le più recenti norme di legislazione scolastica, la cui nuova "rotta" è stata tracciata dalla L. **107/2015**, hanno formalmente riconosciuto la **natura abilitante** dei diplomi ITP, a partire dal **D.P.R. 19/2016** (art. 3, 2° comma), seguito dal **D.Lgs. n. 59/2017**, avente ad oggetto: **"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ex art. 1, commi 180 e 181, L. 107/2015"**. La novella n.59/2017 ha sancito, in particolare agli artt. **5 e 17**, che tra i titoli di accesso ai concorsi, scompare completamente quello dell'*Abilitazione*, che viene *tout court*, **sostituito** dal requisito del possesso dei **"24 CFU"** cioè dal possesso di "crediti formativi" conseguiti all'esito del superamento degli esami universitari di:



*Antropologia culturale; Psicologia dell'Educazione; Pedagogia generale; Metodologie e tecnologie didattiche, e/o dall'aver maturato tre anni di servizio/180 giorni, anche non continuativi, delineando ancor meglio la posizione del Docente ITP che, appunto, in possesso di diploma congiunto al conseguimento/possesso di 24 CFU e/o allo svolgimento di tre anni di servizio, anche non continuativi, ha titolo per l'accesso ai concorsi nella scuola.*

Di conseguenza, se **prima** dell'emanazione della *Legge di Riforma della scuola n.107/2015* (e seguenti norme di attuazione), il titolo di accesso ai concorsi (per esami e titoli e/o per soli titoli), era rappresentato:

- per le discipline di insegnamento di cui alla citata **Tabella A**, dal possesso di **Abilitazione all'insegnamento** (conseguibile indistintamente attraverso il superamento di procedure concorsuali ordinarie e speciali, frequenza di percorsi universitari ex SISS e TFA annuali, etc);

- per le discipline di insegnamento di cui alla citata **Tabella B** (ex *Tabella C*), relativamente ai docenti ITP, dalla frequenza di percorsi universitari annuali detti PAS, riservati **esclusivamente** a coloro che avessero, **però**, maturato almeno un triennio di servizio scolastico di docenza nella disciplina d'interesse, assumendo tali esperienze formative solo la valenza di ulteriori crediti che si traducevano in *punteggi aggiuntivi*, a sommatoria dei titoli di servizio maturati, a dimostrazione del valore **di per sé abilitante** del titolo ITP, prima ancora che fosse previsto il conseguimento dei 24 CFU, **dopo l'emanazione della succitata Legge di Riforma della scuola n.107/2015**, il D.lgs. 59/2017, in sua attuazione, **riordina e semplifica** la formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente, al punto che per gli ITP l'*Abilitazione all'insegnamento*, assume un **diverso e nuovo** significato, i medesimi, infatti, secondo le norme di cui sopra, **hanno titolo per la partecipazione ai concorsi**, se in possesso, congiuntamente al titolo di studio richiesto (specifico Diploma di Scuola Secondaria di II grado di tipo tecnico e/o professionale), del titolo dei 24 CFU sopra menzionati e/o di un servizio di docenza di tre anni, anche non continuativo. D'altronde, ai sensi dei commi 106 e 107 della L. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,..."*l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione...*". Dal combinato disposto di queste norme emerge chiaramente che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a **tutti i nuovi concorsi** per il reclutamento del personale docente, abbia voluto **sostituire** l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i **24 CFU** in specifici settori scientifico/disciplinari (per il concorso ordinario, per esami e titoli), o con tre anni servizio (per il concorso straordinario per soli titoli), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso citato art. 1, comma 181. **Se pertanto il possesso di laurea o titolo equipollente congiunto a 24 CFU, è ormai considerato dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per partecipare ai futuri concorsi per essere assunti a tempo indeterminato, è evidentemente erroneo e paradossale, che un analogo valore abilitante, venga disconosciuto da un decreto ministeriale, quale titolo per accedere alle graduatorie di supplenza.** Per quanto su esposto è del tutto



acclarato allora, in tema di reclutamento di docenti, **l'equiparazione formale e sostanziale** operata dal legislatore tra l'Abilitazione all'insegnamento e il titolo dei 24 CFU e/o l'aver maturato esperienza di servizio di insegnamento della disciplina per almeno 180 giorni, anche non continuativi. Ciò in quanto il titolo dei 24 CFU assume contemporaneamente una triplice valenza: a) quella di percorso di formazione universitaria certificata che si articola attraverso lo svolgimento di un iter disciplinare attinente all'ambito docimologico; b) quella di iter strutturato, in capo all'Università, **previsto** per gli aspiranti docenti di **tutte** le discipline, finalizzato a garantire e soddisfare l'**unitarietà** e la **congruità** formativo/metodologica, tramite standard di qualità e di competenze certificate, obiettivi il cui raggiungimento era delegato, nella legislazione preesistente, alle procedure abilitanti; c) quella di innovativa procedura che l'Università italiana è riuscita a realizzare anche attraverso le nuove tecnologie digitali, distinguendosi, nel panorama europeo e mondiale, per l'oculata selezione e determinazione degli ambiti di studio individuati allo scopo, e opportunamente configurati tra le discipline della relazionalità, le materie comportamentali, i saperi antropologici e le tecniche metodologiche della didattica laboratoriale.

In ulteriore sintesi, il legislatore nello stabilire i requisiti specifici per accedere a tutte le procedure concorsuali di reclutamento docenti, **sostituisce**, come già detto, il termine "*abilitazione*" con il possesso dei 24 CFU, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato, quale nel caso di specie il diploma professionale e tecnico posseduto rispettivamente dagli odierni ricorrenti): si equipara, in definitiva, **l'abilitazione** (all'esito di PAS, TFA e SSIS) con i **24 CFU**, con la conseguenza che i docenti con **Diploma ITP+24 CFU**, possiedono **un titolo abilitante che deve consentire**, per espresso dettato normativo, l'inserimento nella **prima fascia** delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Al riguardo appare utile, ancorché funzionale, evidenziare la *ratio legis* che ha indotto il legislatore a dare seguito alla sopra richiamata **equiparazione** tra il conseguimento del titolo di *Abilitazione all'insegnamento* (indistintamente conseguito attraverso il superamento di procedura concorsuale e/o la frequenza di corsi abilitanti annuali erogati presso le Università, quali TFA, PAS, etc.), ed il titolo dei **24 CFU**, conseguito dall'aspirante all'esito del superamento di specifici esami universitari nell'ambito dei percorsi educativo-metodologico-didattici.

Si tratta, in tutti i casi di cui sopra, di **forme di selezione di profili professionali** basate sulla verifica del conseguimento di **competenze ben definite che:**

**a.** relativamente ai concorsi a cattedra di tipo ordinario, trovano soddisfacimento attraverso il superamento delle prove d'esame previste e finalizzate alla verifica del possesso di saperi e abilità correlati alla funzione docente;

**b.** relativamente alla partecipazione a percorsi abilitanti erogati in seno alle Università (PAS, TFA), trovano riscontro nella frequenza di una annualità strutturata in moduli disciplinari correlati ad ambiti riferiti a discipline del settore dell'educazione dell'insegnamento, con verifica di merito finale; **c.** relativamente al possesso del titolo dei 24 CFU, trovano verifica per effetto del superamento di ben



quattro singoli *esami di merito* universitari, inseriti in un *Piano di studio* strutturato ad hoc, correlato ai settori scientifici delle discipline del settore didattico/metodologico, da svolgersi in un preciso anno accademico, previa regolare immatricolazione;

**d.** relativamente al possesso del titolo di *servizio di docenza* svolto per almeno 180 giorni, anche non continuativi, trovano riscontro per effetto evidente dell'esercizio sul campo, che addestra alla professione rappresentandosi *abilitante*, in sé.

**La notazione contenuta nel precedente punto c, assume valenza di *summa delle ragioni e delle riflessioni che non possono non condurre alla determinazione dell'oggettiva equipollenza tra il titolo di Abilitazione all'insegnamento ed il possesso dei 24 CFU.***

**Aperta violazione** dunque di tutte le norme sopra elencate, da parte dell'O.M. 112/2022, nella parte in cui non permette l'inserimento nella **prima fascia** GPS agli aspiranti in possesso di *Diploma di Scuola Secondaria di II Grado* di tipo tecnico o professionale per insegnamenti ITP, **congiunto** al possesso del titolo dei 24 CFU, crediti formativi che oggettivamente cristallizzano, certificandole, competenze di tipo didattico/pedagogico che, nella sostanza, **sono coincidenti, ancorché assimilabili**, alle competenze certificate all'esito del superamento di una procedura concorsuale per esami e titoli, ovvero all'esito della frequenza di un percorso universitario quale TFA, PAS e congeneri. Quanto sin qui sinteticamente esposto è suffragato ormai pacificamente da numerosissime pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, emesse dalla Magistratura del Lavoro, quali G.L. Messina; G.L. Potenza; G.L. Napoli; G.L. Siena; G.L. Termini Imerese; G.L. Roma; G.L. Bari; C.d.A. Ancona; G.L. Catanzaro; G.L. Pavia, ed altri ancora, con sentenze definitive molte delle quali passate in giudicato, organi giudicanti che, semplicemente "osservando" il dato normativo, hanno riconosciuto che la laurea o Diploma ITP **congiunto** ai 24 CFU, costituiscono **abilitazione all'insegnamento** e dunque titolo all'inserimento in **prima fascia** GPS ed in **seconda fascia** Graduatorie Istituto, di tali docenti, come gli odierni ricorrenti, i quali, si precisa, in occasione dell'inserimento nella **seconda fascia** delle GPS Provincia di Catanzaro, per le rispettive classi di concorso, hanno contestualmente richiesto l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di venti scuole, potendo tuttavia accedere, solo alla **terza fascia** delle medesime; va da sé come i ricorrenti **Caroleo Claudio** e **Genovese Stefania**, abbiano invece **pieno titolo**, per quanto sopra argomentato, a "risalire" ed essere inseriti nella **seconda fascia** di dette graduatorie d'Istituto, e nella **prima fascia**, si ripete, delle Graduatorie Provincia di Catanzaro per le Supplenze (GPS). D'altra parte, l'individuazione di titoli abilitativi che permettono agli aspiranti di accedere alla **prima fascia GPS**, è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla **L. 107/2015**; considerando l'identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che hanno i requisiti, per quanto detto, di partecipare ai concorsi nella scuola, è **del tutto illegittima la loro preclusione di inserimento nella prima fascia GPS**, che si appalesa come **disparità di trattamento fra posizioni analoghe**! Se così si operasse infatti, docenti **con eguale qualificazione**



**professionale**, verrebbero trattati **diversamente**, nel momento dell'accesso alla **prima fascia** per le supplenze, o in quello della partecipazione a concorsi per soli titoli (ex GAE). Da un lato, infatti, l'Amministrazione affida agli ITP, data la loro funzione spiccatamente tecnico/operativa, gli insegnamenti di *Laboratori*, dall'altro però, ne impedisce l'inserimento nella **prima fascia** GPS, nonostante il requisito del possesso dell'*Abilitazione* all'insegnamento, risulti **assorbito** dal possesso dei 24 CFU. In definitiva, se i **24 CFU** sono un requisito di accesso ai concorsi e/o a TFA sostegno per il reclutamento/o specializzazione degli abilitati, ex art. 1 comma 110 L.107/2015 e D.M. 92/2019, e se i Docenti **hanno aggiunto** al titolo, nel caso di specie, **Diploma ITP**, i 24 CFU, allora tali docenti hanno un **titolo abilitante** all'insegnamento, in quanto muniti del requisito per partecipare alle procedure proprie degli abilitati, e dunque per essere inseriti nella **prima fascia** delle GPS. Diversamente opinando si violerebbe perfino il fondamentale principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui art.3 della Costituzione, in quanto si andrebbero a disciplinare in modo diverso medesime posizioni, non v'è dubbio infatti, che il mancato riconoscimento del valore abilitante dei titoli, il Diploma professionale e tecnico, posseduto rispettivamente dai ricorrenti **Caroleo e Genovese**, che rientra tra i c.d. titoli equiparati e/equipollenti previsti dalla normativa tutta sopra richiamata, essendo tali titoli previsti espressamente come idonei ex Tabella "B" degli insegnamenti, lederebbe in modo assoluto il loro diritto ad inserirsi nel mondo del lavoro.

### ISTANZA EX ART.700 C.P.C.

Il requisito del cd. *periculum in mora* che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, necessario per l'emissione del provvedimento cautelare, si intreccia strettamente a quello del cd. *fumus boni iuris*, data la **palese violazione** da parte dell'O.M. 112/2022 di una norma di legge, al punto che si può configurare una condizione di subordinazione del *periculum* rispetto al *fumus*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata anche da buona parte della dottrina, secondo cui, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalle parti, rimane particolarmente rilevante il valore del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore. Ad ogni modo, nel caso di specie, è tuttavia **evidente** il grave e irreparabile pregiudizio che verrebbe creato ai ricorrenti laddove non venisse loro riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto del **Diploma ITP e dei 24 CFU**, ai fini del conseguente **immediato** inserimento in **prima fascia** GPS. È bene inoltre evidenziare come la domanda principale abbia per oggetto una pronuncia dichiarativa del valore abilitante dei titoli posseduti dai ricorrenti, finalizzata all'**immediato** riconoscimento del loro diritto all'inserimento in prima fascia GPS, atteso che dette graduatorie sono, **in questo momento**, in fase di elaborazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali interessati. Tutto ciò evidenzia, quindi, la sussistenza dell'**attualità e concretezza** del *periculum in mora*, soprattutto se si precisa e chiarisce al riguardo, che *l'essere inseriti in prima fascia GPS, oltre a generare la concreta possibilità di essere*



destinatari, da subito, di incarichi di docenza a tempo determinato, fino al termine delle lezioni (ex incarico annuale) od anche destinatari di probabili incarichi di supplenze brevi e saltuarie, costituisce requisito per essere potenzialmente destinatari di incarichi a tempo determinato fino al termine delle lezioni trasformabili in incarichi a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti normativi correlati al reclutamento annuale di personale docente, a copertura dei posti di “turnover” in organico di diritto, in riferimento ai contingenti per ciò preposti, in applicazione delle norme vigenti (nel caso di specie cfr. D.L. n 73/2021), in applicazione del principio che disciplina il subentro delle GPS rispetto alle GAE (graduatorie ad esaurimento), nella maggior parte dei casi, appunto, **esaurite e completate**, su tutto il territorio nazionale. Il *periculum in mora* trova altresì adeguata evidenza, anche per la circostanza che diversi aspiranti docenti sono inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS, essendo risultati “vincitori” di ricorsi cautelari analoghi a quello proposto dagli odierni ricorrenti, e ciò a testimonianza, qualora ve ne fosse ancora bisogno, di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia.

Il danno scaturente dalla mancata collocazione in **prima fascia** dei richiedenti, è ulteriormente aggravato ed attuale, per quanto sopra argomentato, poiché pregiudicherebbe in concreto ed **irreversibilmente**, la possibilità di essere destinatari di incarichi di docenza a tempo determinato, così come a tempo indeterminato, generando di conseguenza anche il rischio di alienazione e compromissione delle potenzialità sociali e di autodeterminazione della Persona, i cui effetti sarebbero devastanti e difficilmente risanabili e risarcibili! Ad ulteriore supporto di quanto detto si rimanda al provvedimento del Tribunale di Messina G.L. che si è pronunciato su un ricorso cautelare, su una situazione analoga a quella degli odierni ricorrenti, statuendo la fondatezza della domanda, essendo presenti sia il requisito del *periculum in mora*, che del *fumus boni iuris*. In particolare, in tale provvedimento cautelare datato 15.10.2021, il G.L. statuisce che... “*ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 CFU, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella*





*prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto..”*

Si evidenzia dunque la **necessità e urgenza** di inserire i ricorrenti in **prima fascia GPS** delle rispettive classi di concorso, essendo attualmente i medesimi inseriti in **seconda fascia** (non abilitati) GPS, per le classi di concorso **B06 (Caroleo Claudio); B011 e B017 (Genovese Stefania)**, considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporterebbe un inevitabile ed irreparabile danno alla loro professionalità, non risarcibile per equivalente, con conseguente **concreto pregiudizio** della relativa possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, ritenendo che i citati pronunciamenti giudiziari, se pur non afferenti alla propria posizione nominativa, consentano d'invocare un **trattamento identico** a quello riservato ai soggetti che hanno fruito delle decisioni cautelari e di merito in sede civilistica, finalizzate all'inserimento nelle fasce superiori d'insegnamento superiori, in ragione della asserita **equipollenza tra abilitazione e titolo d'accesso congiunto a 24 CFU**

### **CHIEDONO**

all'On.le Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro – per tutto quanto sopra esposto, dedotto ed argomentato, *contrariis rejectis*, di voler accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1) **In via cautelare accertare e dichiarare** la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e dunque che i sigg.ri **Caroleo Claudio e Genovese Stefania** sono rispettivamente in possesso di un **titolo abilitante all'insegnamento**, costituito da un **Diploma ITP** (titolo equipollente e/o equiparato) e **24 CFU** con riferimento alle rispettive classi di concorso B06 e B011 e B017;

2) **ordinare**, per l'effetto, al Ministero dell'Istruzione resistente, di provvedere **all'inserimento immediato** dei ricorrenti nella **prima fascia** delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) personale docente della Provincia di Catanzaro, per le classi di concorso B06 in quanto a **Caroleo Claudio**; B011 e B017 in quanto a **Genovese Stefania**, con posizione spettante in base al punteggio maturato, e nella **seconda fascia** delle graduatorie d'Istituto rispettivamente prescelte;

2) **nel merito: accertare e dichiarare** che i sigg.ri **Caroleo Claudio e Genovese Stefania** sono rispettivamente in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito da un Diploma ITP (titolo equipollente e/o equiparato) e 24 CFU con riferimento alle rispettive classi di concorso B06 e B011 e B017, e, di conseguenza, **disapplicare** l'Ordinanza Ministeriale n.112/2022 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante per quanto sopra argomentato compresi i successivi atti connessi e consequenziali anche emanandi;



**3) ordinare**, per l'effetto, al Ministero dell'Istruzione resistente, di inserire **Caroleo Claudio e Genovese Stefania**, nella **prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)** personale docente della Provincia di Catanzaro, per le classi di concorso B06 in quanto a Caroleo Claudio; B011 e B017 in quanto a Genovese Stefania, con posizione spettante in base al punteggio maturato, e nella **seconda fascia** delle graduatorie d'Istituto rispettivamente prescelte;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

**VISTO** il su esteso ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c.;

**RITENUTO** che nel procedimento possono considerarsi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

**RITENUTO** che la notifica ai contro interessati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

**RITENUTO** che la notifica/notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MI di tutti gli atti di legge;

**RITENUTO** che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

### **CIO' VISTO E RITENUTO**

I ricorrenti **Caroleo Claudio e Genovese Stefania**

### **CHIEDONO**

All'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art.151 c.p.c., adottando all'uopo ogni eventuale, ulteriore provvedimento, nel Sito Istituzionale del MI, cui richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini del c.u. si dichiara che il presente ricorso è esente, in quanto i ricorrenti hanno un reddito familiare, rispettivamente, inferiore ad €. 35.240 (**all. 7 Caroleo Claudio**), ed inferiore ad €. 44.536,23 (**all.8 Genovese Stefania**).

Si producono documenti come da indice.

**Catanzaro, 02 luglio 2022**

**Avv. Veneranda CAROLEO**













